

Condizioni generali di contratto di cablex per l'acquisto

1 Oggetto

(1) Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito denominate «CGC») disciplinano gli aspetti generali della relazione d'affari per tutte le forniture (incl. licenze, merci, opere) e prestazioni (di seguito definite collettivamente «prestazioni») del fornitore nei confronti di cablex (per uso proprio o per uso dei clienti cablex).

(2) Le prestazioni vengono concordate tramite firma e controfirma dei documenti contrattuali oppure mediante varie procedure di ordinazione tra le parti. Le presenti CGC formano parte integrante dei rispettivi contratti. Di seguito, con il termine «contratto» si intendono i suddetti documenti contrattuali e le presenti CGC.

(3) Si escludono esplicitamente le Condizioni generali di contratto del fornitore. Nella fattispecie, eventuali condizioni contrattuali divergenti rispetto alle presenti CGC a cui il fornitore faccia riferimento in dichiarazioni, in particolare offerte, conferme di ordini, supporti di dati o durante le installazioni di software (in quest'ultimo caso anche qualora l'installazione del software debba essere selezionata tramite comando «Accetta» o simili perché sia possibile dal punto di vista tecnico), sono valide solo se accettate esplicitamente per iscritto da cablex. Anche in questo caso sono valide solo per il rispettivo contratto.

(4) Se per l'esecuzione della prestazione da parte del fornitore è necessario che cablex o i suoi clienti a proprio nome accettino le condizioni di licenza o di utilizzo di un prodotto di terzi, il fornitore deve rendere nota tale eventualità all'interno del contratto e far approvare da cablex le suddette condizioni di licenza o di utilizzo prima della stipula del contratto.

2 Offerta del fornitore

(1) L'offerta viene redatta a titolo gratuito sulla base della richiesta di offerta di cablex. Se l'offerta differisce dalla rispettiva richiesta, ciò deve essere esplicitamente indicato al suo interno.

(2) L'offerta ha carattere vincolante fino al termine indicato nella richiesta di offerta. In assenza di indicazione a questo proposito, vale un termine di almeno quattro mesi a partire dalla ricezione dell'offerta.

(3) Fino alla sottoscrizione del contratto e/o accettazione dell'offerta, cablex può terminare le trattative contrattuali e/o il bando in questione senza conseguenze finanziarie.

3 Prestazioni del fornitore

(1) Il fornitore esegue le prestazioni secondo le disposizioni del contratto nonché secondo lo stato attuale riconosciuto della tecnica.

(2) Il fornitore si impegna ad adempiere le proprie prestazioni anche nel caso in cui cablex non rispetti i propri obblighi di messa a disposizione, supporto e collaborazione concordati per contratto. In questo caso, il fornitore ne informa immediatamente cablex indicando per l'adempimento successivo degli obblighi di messa a disposizione, supporto e collaborazione non rispettati o non pienamente rispettati un termine congruo, trascorso il quale, in caso di mancato adempimento, vengono specificate le conseguenze per cablex.

(3) Il fornitore mette a disposizione di cablex documentazioni complete, inclusi i manuali d'uso e d'installazione e i necessari certificati di sicurezza del prodotto, come ad es. dichiarazioni di conformità e schede dati relative alla sicurezza. In assenza di diverso accordo, le documentazioni devono essere fornite nelle tre lingue nazionali della Svizzera (tedesco, francese, italiano). cablex può copiare e utilizzare la documentazione in maniera conforme al contratto e, in particolare, può inoltrare al cliente finale determinata documentazione destinata a quest'ultimo.

(4) Su richiesta di cablex, il fornitore svolge corsi di formazione per cablex e/o per clienti di cablex. Tipologia ed entità nonché un eventuale corrispettivo vengono concordati separatamente.

(5) Se il contratto non contiene indicazioni concrete, il fornitore è libero di organizzare l'adempimento della prestazione. Il fornitore è tuttavia obbligato a prendere accordi con altri partecipanti e cablex, se il progetto in questione lo richiede.

4 Luogo di adempimento

(1) Le prestazioni vengono adempiute nel luogo di adempimento indicato nel contratto. Se non è definito alcun luogo, a seconda della prestazione il luogo di adempimento è il luogo d'installazione o di consegna, oppure, in difetto di questi ultimi, la sede di cablex.

(2) Le forniture di merci provenienti da Paesi altri rispetto alla Svizzera sono eseguite DDP (Incoterms 2020).

(3) Con l'accettazione della consegna nel luogo di adempimento, cablex si fa carico dei vantaggi e dei rischi che ne derivano.

5 Leggi applicabili e requisiti normativi

(1) Il fornitore garantisce che egli e/o le sue prestazioni ottemperano alle leggi applicabili e ai requisiti normativi, in particolare in merito a protezione dei dati, sicurezza, rispetto dell'ambiente e salute, nonché alle disposizioni in materia di esportazioni e importazioni, incluse quelle degli Stati Uniti d'America. Su richiesta di cablex, il fornitore produce in qualsiasi momento le prove necessarie.

(2) Se emergono indizi secondo i quali l'osservanza delle leggi applicabili e dei requisiti normativi non venga rispettata o sia a rischio, il fornitore informa immediatamente cablex della situazione e delle misure eventualmente già intraprese (ad esempio, richiamo).

(3) Il fornitore informa cablex prima della stipula del contratto circa le disposizioni in materia di autorizzazione specifiche del Paese in questione e procura a proprie spese tutte le autorizzazioni, verifiche e approvazioni concordate per contratto o necessarie per l'utilizzo conforme della prestazione. Il fornitore comunica inoltre per iscritto a cablex eventuali obbligazioni da lui assunte e da trasmettere a cablex riguardo la riesportazione. Se le restrizioni derivanti dalle disposizioni in materia di autorizzazione o riguardanti la riesportazione non vengono comunicate o vengono comunicate solo dopo la stipula del contratto, cablex ha diritto a risolvere il contratto o rispettivamente la parte del contratto in questione.

6 Ricorso a terzi / Impiego dei collaboratori

6.1 Ricorso a terzi

(1) Il ricorso a terzi (subappaltatori, subfornitori ecc.) da parte del fornitore, la relativa sostituzione nonché la modifica dei luoghi di produzione del fornitore sono consentiti esclusivamente previo consenso scritto di cablex, che può essere negato solo in presenza di motivazioni importanti.

(2) Anche in caso di ricorso a terzi, il fornitore resta responsabile nei confronti di cablex per l'esecuzione delle prestazioni. Il fornitore garantisce che tutti i subappalti concessi siano strutturati in modo tale che il fornitore possa adempiere senza limitazione alcuna alle proprie obbligazioni nei confronti di cablex.

6.2 Impiego dei

(1) Il fornitore impiega esclusivamente collaboratori o altro personale ausiliario (di seguito denominato «personale») accuratamente selezionati, ben formati e idonei all'adempimento del contratto. Su richiesta di cablex, il fornitore sostituisce entro un termine utile il personale che non dispone delle conoscenze tecniche necessarie o che in altro modo possa pregiudicare l'adempimento del contratto.

(2) Il fornitore si impegna per la durata dell'esecuzione delle prestazioni a disporre di tutte le autorizzazioni necessarie alla propria attività e all'impiego del proprio personale e/o dei terzi a cui ha fatto ricorso e a rispettare tutte le leggi applicabili, tra cui, in particolare:

- Il fornitore effettua le necessarie registrazioni per sé e per i propri collaboratori presso le autorità fiscali e le assicurazioni sociali. cablex non è tenuta a versare né per il fornitore né per il personale di questi alcuna prestazione sociale (AVS, AI, AD ecc.) o altre prestazioni d'indennizzo (per infortunio, malattia, invalidità, morte ecc.).

- Il fornitore si impegna, in caso di impiego di cittadini stranieri, a ottenere tutti necessari i permessi di lavoro e di soggiorno prima dell'inizio dell'esecuzione della prestazione e, su richiesta, a presentarli a cablex.

(3) Durante gli interventi sul posto, il fornitore impegna se stesso e i propri collaboratori e/o terzi coinvolti a rispettare tutte queste direttive aziendali comunicate da cablex o dai propri clienti.

(4) Il fornitore si impegna a rispettare le direttive SECO nonché le prescrizioni della Legge sui lavoratori distaccati.

7 Corrispettivo e spese

(1) Nel corrispettivo sono incluse tutte le prestazioni che deve erogare il fornitore, in particolare i costi d'installazione, test e documentazione, quelli per le istruzioni, le spese e le spese accessorie, i canoni di licenza (anche quelli di eventuali terzi), costi di imballaggio, trasporto e assicurazione nonché oneri di diritto pubblico (ad esempio tassa di riciclaggio anticipata e dazi), esclusa l'eventuale imposta sul valore aggiunto svizzera.

(2) Se le prestazioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto svizzera, il fornitore emette le proprie fatture secondo quanto prescritto dalla Legge sull'IVA svizzera.

(3) Dopo il collaudo o la consegna, il fornitore emette fattura nei confronti di cablex. Nel caso in cui il corrispettivo per le prestazioni sia calcolato a consuntivo, cablex lo versa su base mensile per i lavori effettuati. L'emissione della fattura deve avvenire sulla base di rapporti approvati e secondo le prestazioni effettivamente eseguite. I rapporti devono essere presentati a cablex per l'approvazione prima dell'emissione della fattura. Il termine di pagamento è di 30 giorni, al netto, a partire dalla ricezione della fattura, salvo diverso accordo.

(4) Qualora preva un superamento dei costi stimati concordati, il fornitore si impegna a informare cablex per iscritto. La comunicazione deve avvenire al più tardi prima del raggiungimento dell'80% dei costi stimati. La comunicazione deve fornire indicazioni sulla motivazione del superamento previsto nonché indicazioni sugli oneri aggiuntivi. Il fornitore deve intraprendere tutte le misure necessarie affinché sia possibile attenersi alla stima dei costi originaria.

(5) Se è stato concordato un tetto massimo, questo vale come limite superiore di costo a carattere vincolante.

8 Obblighi di informazione

Il fornitore informa cablex tempestivamente di tutte le situazioni, gli sviluppi, gli incidenti e le conoscenze acquisite che possono essere nel complesso rilevanti per cablex o i suoi clienti in relazione all'adempimento dei contratti o per il rapporto contrattuale, a condizione che ciò non contravenga agli obblighi di segretezza stabiliti per legge o per contratto.

9 Procedura di collaudo

9.1. Aspetti generali

(1) Se a costituire l'oggetto delle prestazioni contrattuali sono dei risultati, l'obbligazione del fornitore è adempiuta solo con il collaudo di tali risultati da parte di cablex. Prima della dichiarazione di collaudo, ha luogo una verifica di collaudo da parte di cablex. Riguardo a tale verifica e al relativo risultato, viene redatto un verbale di collaudo scritto che deve essere firmato da entrambe le parti. Il fornitore comunica immediatamente a cablex tutti i fatti che mettono a rischio la consegna come da contratto, tra cui anche il cambio di luoghi di produzione e subfornitori.

(2) Se il contratto non contiene alcun termine relativo al collaudo, il fornitore deve predisporre i risultati per il collaudo abbastanza tempestivamente, di modo che sia possibile garantirne la messa in funzione secondo il piano complessivo concordato.

(3) Se le parti concordano il collaudo di risultati parziali, tale collaudo avviene con riserva di collaudo finale. Eventuali dichiarazioni di cablex relative a un collaudo di risultati parziali e il pagamento di fatture non rappresentano un collaudo dal carattere giuridicamente vincolante. Un collaudo del progetto consegnato avviene anch'esso esclusivamente con riserva di realizzabilità, la cui verifica avviene nell'ambito del collaudo finale.

(4) I termini di garanzia decorrono una volta concluso correttamente il collaudo finale.

(5) Se non ha luogo alcuna verifica di collaudo, gli oggetti consegnati il cui utilizzo produttivo vada a buon fine per almeno 60 giorni sono da considerarsi collaudati.

(6) Il fornitore si attiene alle direttive aziendali di cablex e/o del cliente finale, in particolare alle disposizioni di sicurezza e al regolamento interno che gli vengono consegnate su richiesta.

9.2 Criteri di collaudo

(1) Se il contratto non contiene indicazioni su come debba avvenire il collaudo, i criteri di collaudo si ricavano dalle stesse descrizioni delle prestazioni riportate nel contratto. Se manca una descrizione dettagliata, i criteri di collaudo si ricavano dall'utilizzo conforme.

9.3 Fallimento del collaudo

(1) Se durante la verifica di collaudo si manifesta almeno un difetto significativo, il collaudo viene respinto. Il fornitore elimina i difetti rilevati entro un termine congruo e mette nuovamente a disposizione l'oggetto di fornitura in questione per il collaudo da parte di cablex.

(2) Se anche in un'ulteriore verifica di collaudo viene rilevato almeno un difetto significativo, cablex ha diritto a risolvere il contratto. In alternativa, cablex può continuare ad attenersi al contratto e risolvere la parte di prestazione interessata. cablex

ha inoltre il diritto di continuare a insistere sull'eliminazione del difetto significativo da parte del fornitore, detrarre dal corrispettivo un importo corrispondente al minor valore oppure richiedere il codice sorgente e/o la necessaria documentazione ed effettuare le misure in questione autonomamente o farle effettuare a terzi, a spese e rischio del fornitore.

(3) I difetti non significativi non danno diritto a cablex di rifiutare il collaudo. Tuttavia, il fornitore è tenuto a eliminare tali difetti entro un termine congruo prefissato da cablex.

10 Garanzia/ Diritti per difetti

10.1 Aspetti generali

(1) Il fornitore garantisce che le sue prestazioni presentino le qualità oggettive e legali concordate e presupposte per l'utilizzo conforme, nonché che rispettino tutte le garanzie e le specifiche pattuite. Il fornitore esegue le proprie prestazioni in maniera professionale e diligente. Per le prestazioni di manutenzione e operative (incl. XaaS), il fornitore garantisce in aggiunta l'osservanza dei Service Level concordati.

(2) I diritti per difetti si prescrivono in due anni a decorrere dal collaudo dei risultati e/o dalla ricezione delle consegne, per il software standard entro 180 giorni dalla messa in funzione. Sugli apparecchi sostituiti e i componenti riparati il periodo di garanzia decorre di nuovo da principio.

(3) I difetti dissimulati dolosamente possono essere denunciati per un periodo di dieci anni e i diritti per difetti si prescrivono in dieci anni. Il fornitore si occupa della gestione e della manutenzione di hardware e software su richiesta di cablex per almeno quattro anni a partire dalla scadenza del termine di prescrizione dei diritti per difetti.

(4) I difetti vanno contestati entro 60 giorni a partire dalla relativa scoperta. cablex fissa per il fornitore un termine congruo per l'eliminazione del difetto.

(5) In tutti i casi è fatta riserva della pretesa di risarcimento danni da parte di cablex.

10.2 Diritti per difetti in caso di acquisto di merci e licenze

(1) In presenza di un difetto, cablex può alternativemente detrarre dal corrispettivo un importo corrispondente al minor valore, risolvere il contratto del tutto o in parte, oppure richiedere la consegna gratuita di merci prive di difetti (consegna sostitutiva). Le consegne sostitutive devono avvenire con merci della stessa tipologia, della stessa o di una nuova versione e a fronte di garanzia di compatibilità. Il fornitore è tenuto a effettuare una consegna sostitutiva presso il luogo di consegna desiderato, in linea di principio entro un termine di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte di cablex. Se il fornitore non è in grado di rispettare il termine per la consegna sostitutiva, è tenuto a comunicarlo immediatamente a cablex per iscritto.

(2) In presenza di un difetto in serie, ossia nel caso in cui almeno il 3% di tutte le merci uguali o della stessa natura (gamma di modelli, gamma di prodotti o simili) mostri i medesimi difetti o difetti analoghi durante il periodo di garanzia, il fornitore è obbligato a sostituire entro un termine congruo tutte le merci con merci prive di difetti aventi le stesse qualità prestazionali pattuite per contratto. cablex può alternatively richiedere al fornitore, al posto di una sostituzione integrale delle merci, una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione della durata di almeno due anni e, in un primo momento, esercitare i diritti per difetti esclusivamente per gli esemplari difettosi, senza rinunciare a un successivo esercizio del diritto alla sostituzione di tutte le merci.

10.3 Diritti per difetti in caso di prestazioni di manutenzione, di gestione e prestazioni operative

In presenza di un difetto, le conseguenze si basano sulle regolamentazioni relative alle prestazioni su contratto d'appalto (ai sensi del punto 10.4), per le quali al posto del recesso dal contratto subentra il diritto alla disdetta straordinaria totale o parziale. In aggiunta, si applicano le conseguenze concordate per contratto in caso di violazione del Service Level.

10.4 Diritti per difetti in caso di prestazioni su contratto d'appalto

(1) In presenza di un difetto, cablex può inizialmente richiedere solo una riparazione a titolo gratuito. Il fornitore elimina il difetto entro un termine adeguato alla causa del difetto stesso e si fa carico di tutti i costi derivanti. Se l'eliminazione del difetto è possibile solamente con la realizzazione di una nuova opera o di una nuova programmazione, il diritto alla riparazione include anche il diritto alla realizzazione di una nuova opera o di una nuova programmazione.

(2) Se il fornitore non ha effettuato la riparazione richiesta, non l'ha effettuata correttamente o non entro il termine adeguato, cablex può alternatively (a) detrarre dal corrispettivo un importo corrispondente al minor valore oppure

(b) richiedere il codice sorgente e/o la necessaria documentazione ed effettuare le misure in questione autonomamente o farle effettuare a terzi a spese e rischio del fornitore, oppure,

(c) in presenza di difetti significativi, risolvere il contratto del tutto o in parte.

10.5 Garanzia in caso di evizione

(1) Il fornitore garantisce che le proprie prestazioni non violino i diritti di protezione di terzi. Il fornitore respinge le rivendicazioni di terzi per violazione dei diritti di protezione immediatamente e a proprie spese e rischio. Se un terzo intende intentare un procedimento giudiziario nei confronti del fornitore, quest'ultimo è tenuto a informare immediatamente cablex per iscritto. Se un terzo avanza pretese direttamente nei confronti di cablex o dei suoi clienti, a prima richiesta di cablex il fornitore prende parte al contenzioso in base alle possibilità del codice di procedura pertinente. Il fornitore si

impegna a sostenere tutti gli oneri (incl. risarcimenti danni) che il procedimento giudiziario e un eventuale transazione in sede stragiudiziale del contenzioso comportano per cablex e i suoi clienti. In caso di transazione stragiudiziale, il fornitore deve farsi carico del pagamento concordato nei confronti del terzo, se lo ha preventivamente approvato.

(2) Se, a causa dell'esercizio dei diritti di protezione di terzi, a cablex o ai suoi clienti viene precluso per intero o in parte l'utilizzo delle prestazioni contrattuali dovute, il fornitore può scegliere se modificare le proprie prestazioni in modo tale che queste non violino i diritti di terzi e ciononostante corrispondano all'entità delle prestazioni dovuta per contratto, oppure procurare a proprie spese una licenza del terzo. Se entro un termine congruo il fornitore non mette in atto nessuna delle suddette possibilità, cablex può risolvere il contratto con effetto immediato. Il fornitore deve tenere indenne cablex e i suoi clienti. Se cablex o i suoi clienti sono tenuti a rispondere in prima persona della violazione dei diritti di protezione, sono escluse le pretese nei confronti del fornitore.

11 Morosità

(1) Se il fornitore non rispetta un termine pattuito che dà luogo a costituzione in mora (termini improrogabili, contratto a termine fisso), è automaticamente in mora. In tutti gli altri casi il ritardo sopraggiunge trascorso un termine congruo, fissato da cablex in un sollecito scritto (è sufficiente un'e-mail).

(2) Se il fornitore è moroso, deve un pagamento qualora non sia in grado di dimostrare di essere esente da colpa. Il pagamento è pari per ciascun giorno di ritardo allo 0,2% del corrispettivo totale (in caso di corrispettivo periodico, allo 0,2% di un corrispettivo annuo), ma non deve superare per ciascun caso il 10% del corrispettivo totale o rispettivamente di un corrispettivo annuo. Il pagamento è dovuto anche se la prestazione viene accettata senza riserve. Il pagamento non dispensa il fornitore né dalle proprie obbligazioni contrattuali, né dal risarcimento di ulteriori danni. Il pagamento viene imputato a un risarcimento danni correlato alla condizione di morosità ai sensi del punto 18 delle presenti CGC e, in caso di morosità, è dovuto a prescindere dal riconoscimento di un risarcimento danni da parte di un giudice competente.

(3) Se cablex non ottempera puntualmente alle proprie obbligazioni, le parti si impegnano a recuperare eventuali ritardi. Se ciò non è possibile, il mancato rispetto dei termini riconducibili a colpa di cablex comporta un rinvio dei termini stessi.

12 Diritti immateriali

12.1 Nuovi diritti immateriali emergenti

(1) Tutti i nuovi diritti immateriali che emergono nell'ambito dell'adempimento del contratto, inclusi il codice sorgente e la documentazione completa, passano al momento in cui vengono generati in capo a cablex, non gravati e liberi da diritti di terzi. Il fornitore impegna se stesso e i terzi coinvolti a compiere tutti gli atti necessari e a fare le rispettive dichiarazioni nella misura necessaria e in forma corretta. I costi che ne derivano si intendono rimborsati con il corrispettivo.

(2) Se nell'ambito dell'adempimento del contratto si generano diritti immateriali su estensioni di software standard e cablex concede al fornitore i diritti di proprietà su tali diritti, cablex mantiene in ogni caso sulle estensioni gli stessi diritti d'uso esistenti sul software standard. Inoltre, il fornitore è tenuto a effettuare la manutenzione di tali estensioni nella stessa misura che per il software standard, senza un corrispettivo aggiuntivo.

12.2 Diritti immateriali preesistenti

(1) Sui diritti immateriali preesistenti inclusi nella prestazione del fornitore o necessari per l'utilizzo conforme della prestazione, se non diversamente previsto nel contratto, cablex acquisisce il diritto non limitato nel tempo e non esclusivo all'utilizzo per sé e all'esecuzione di prestazioni oppure alla concessione di diritti di utilizzo ai propri clienti.

(2) Per ciò che riguarda i diritti di utilizzo non limitati nel tempo su diritti immateriali preesistenti, cablex e/o i suoi clienti sono autorizzati alla rivendita a terzi dei diritti di utilizzo acquisiti, a condizione che cessino il loro uso proprio.

(3) cablex e i suoi clienti possono creare copie delle prestazioni protette dal diritto dei beni immateriali per finalità di sicurezza e di archiviazione.

(4) Se cablex acquista dal fornitore licenze software, oltre al diritto all'utilizzo del software presente sull'hardware previsto dal contratto o necessario per l'utilizzo conforme del software stesso, cablex acquisisce per sé e per i suoi clienti anche il diritto all'utilizzo del software su sistemi successivi. Durante un guasto al suddetto hardware, cablex e/o i suoi clienti sono autorizzati a utilizzare il software sull'hardware sostitutivo senza un corrispettivo aggiuntivo.

(5) Se cablex acquista dal fornitore prestazioni operative (incl. XaaS) e/o prestazioni di manutenzione e di gestione, cablex acquisisce per sé e/o i suoi clienti su tutte le prestazioni (in particolare nuove versioni, patch, update, upgrade, feature, funzionalità ed estensioni dell'oggetto da mantenere), senza un corrispettivo aggiuntivo, gli stessi diritti che per l'oggetto del contratto operativo e/o di gestione e manutenzione.

(6) Il fornitore garantisce di disporre dei rispettivi diritti di utilizzo e di vendita.

13 Software gratuito e open source

Se la prestazione del fornitore include software gratuito e open source (di seguito denominato «FOSS»), in fase di consegna e durante l'intero ciclo di vita della prestazione (ad es. update, upgrade) vale quanto segue:

13.1 FOSS: obbligazioni del fornitore

(1) Il fornitore si impegna a fornire una documentazione di licenza esaustiva. La documentazione include per lo meno il nome dell'autore, il nome e la versione del FOSS (ad esempio bootstrap-3.3.6.zip), la licenza FOSS applicabile (ad es. MIT) e l'origine del FOSS (ad es. link a Github). cablex è autorizzata a citare o riprodurre tali informazioni.

(2) Se il fornitore sviluppa prodotti o servizi per conto di cablex, l'utilizzo di componenti FOSS coperte da licenze FOSS che contengono l'obbligo di porre modifiche e/o opere derivate sotto le stesse condizioni di licenza (ad esempio Weak Copyleft per MPL v2, Strong Copyleft per GPL ecc.) necessita di un previo consenso scritto da parte di cablex. Fa eccezione il FOSS non modificato coperto da LGPL con meccanismo shared library adeguato ai sensi del punto 4(d)(1) LGPL v3 e coperto da altre licenze con Weak Copyleft.

(3) Se la licenza applicabile (ad es. MPL v2) richiede la pubblicazione del codice sorgente (eventualmente incl. modifiche) dei FOSS, il fornitore si impegna inoltre a pubblicare tale codice sorgente come parte integrante del software, sotto forma di download oppure su un supporto fisico (ad es. CD/DVD).

13.2 FOSS: garanzia del fornitore

(1) Il fornitore garantisce:

- che tutte le licenze applicabili dei FOSS utilizzati siano compatibili reciprocamente e non vi siano conflitti tra licenze,
- che tutti gli obblighi di licenza delle licenze applicabili dei FOSS impiegati siano inclusi (ad esempio modifiche al codice commentate; testi della licenza, copyright statement, notice file predisposti e accessibili agli utenti ecc.),
- che l'utilizzo dei FOSS inclusi nella prestazione non faccia sì che un software proprietario utilizzato nella prestazione o in un prodotto cablex contravvenga alle condizioni di una licenza FOSS (fatta eccezione per il caso in cui vi sia una precedente approvazione scritta secondo il punto 13.1 delle presenti CGC).

14 Informazioni sulle interfacce

Il fornitore comunica a cablex a titolo gratuito tutte le informazioni necessarie sulle interfacce di cui cablex o i suoi clienti abbiano bisogno per l'utilizzo (incl. manutenzione e ulteriore sviluppo) dell'hardware e del software e/o del rispettivo collegamento con altri componenti (interoperabilità). cablex e i suoi clienti acquisiscono il diritto di realizzare copie, qualora ciò sia necessario al raggiungimento di tale obiettivo. Ciascuna copia integrale o parziale deve recare le diciture relative ai diritti di protezione già presenti sull'originale. I diritti immateriali del fornitore non vengono inficiati dalla comunicazione.

cablex è autorizzata a comunicare a terzi le informazioni sulle interfacce imponendo gli obblighi di riservatezza di cui nelle presenti CGC, a condizione che le informazioni vengano utilizzate solamente per cablex o i suoi clienti.

15 Riservatezza e protezione dei dati

15.1 Obblighi contrattuali di riservatezza

(1) Entrambe le parti si impegnano a trattare con riservatezza tutte le informazioni non pubblicate né di pubblico dominio relative all'altra parte o ai suoi clienti e relazioni d'affari che esse ricevano in relazione all'esecuzione delle proprie prestazioni nell'ambito dei contratti o al rapporto contrattuale.

(2) Le parti si impegnano a comunicare tali informazioni ai loro collaboratori, altro personale ausiliario, terzi coinvolti o altri terzi solo nella misura in cui i contratti lo consentano alle parti o in cui la controparte lo abbia preventivamente autorizzato per iscritto. cablex è autorizzata a inoltrare le informazioni all'interno di cablex, a terzi incaricati sul territorio nazionale e all'estero e, se necessario in fase di trattativa e adempimento contrattuale, ai propri clienti.

(3) L'obbligo di riservatezza non vale per le informazioni che:

- erano già note all'altra parte prima che la parte divulgante glielne comunicasse;
- sono di dominio pubblico senza che l'altra parte ne sia responsabile;
- sono state rese note all'altra parte da un terzo in modo legittimo e senza limitazioni alla diffusione;
- l'altra parte contrattuale ha desunto autonomamente, senza per questo aver utilizzato le informazioni confidenziali della parte divulgante o senza farvi riferimento.

(4) L'obbligo di riservatezza si estende alle informazioni scambiate già prima della stipula del contratto e perdura dopo la fine di questo, a condizione che vi sia un interesse correlato alla riservatezza meritevole di tutela di una parte o dei suoi clienti, di norma per un periodo di tempo di almeno tre anni dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

(5) Qualsiasi pubblicazione di una parte relativa al rapporto contrattuale o a specifiche prestazioni necessita della preventiva approvazione scritta dell'altra parte.

15.2 Obblighi legali di riservatezza

(1) Il fornitore è obbligato a mantenere segrete le informazioni di cablex o dei suoi clienti che sono protette da obblighi legali di segretezza. Ciò vale in particolare in relazione al segreto commerciale e di fabbricazione di cablex e dei suoi clienti, al segreto di telecomunicazione, al segreto bancario, al segreto d'ufficio, alla confidenzialità ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali e alla Legge sulla protezione dei dati, nonché al divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate e di manipolazione dei corsi ai sensi della Legge sull'infrastruttura finanziaria.

(2) Il fornitore è a conoscenza del fatto che la violazione degli obblighi legali di riservatezza può avere conseguenze di carattere penale.

15.3 Protezione dei dati

(1) I dati personali comunicati da cablex o dai suoi clienti al fornitore o visibili da parte di quest'ultimo sono soggetti alle disposizioni legali in materia di protezione dei dati. Il fornitore garantisce l'osservanza di tutti gli obblighi a esse collegati.

(2) Scopo, oggetto e modalità di trattamento dei dati personali sono disciplinati nel contratto. Se il contratto non consente esplicitamente il trattamento di dati personali all'estero, il permesso di trattamento vale esclusivamente in Svizzera o negli Stati dell'UE.

15.4 Disposizioni comuni

(1) Entrambe le parti si impegnano a trattare tutte le informazioni e i dati personali dell'altra parte o dei suoi clienti a loro comunicati o visibili solo a condizione che ciò sia necessario in esecuzione del contratto.

(2) Fermo restando quanto sopra, ciascuna parte può divulgare informazioni e dati personali se e nella misura in cui la divulgazione sia necessaria in forza di un provvedimento giudiziario o di un obbligo legale. Il presupposto è che l'altra parte, se consentito dalla legge, venga preventivamente informata della notifica per iscritto e che la parte divulgante concordi con l'altra la tipologia e la modalità della divulgazione e intraprenda tutte le misure e i rimedi adeguati, volti a impedire la pubblicazione e ottenere un trattamento confidenziale delle informazioni da divulgare.

(3) Le informazioni e i dati personali non più necessari all'esecuzione del contratto e alla gestione della relazione d'affari devono essere cancellati, a condizione che ciò non contravvenga ad obblighi imperativi di conservazione previsti per legge. Nel rispettivo campo di responsabilità, ciascuna parte adotta adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte alla protezione delle informazioni e dei dati personali.

(4) Se una parte o i suoi collaboratori, altro personale ausiliario o terzi coinvolti violano i predetti obblighi di riservatezza o di protezione dei dati, la parte inadempiente deve all'altra parte per ciascuna violazione un importo pari a CHF 50'000, salvo che sia in grado di dimostrare di non averne colpa. Il pagamento non dispensa la parte inadempiente dai suddetti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati, né dal risarcimento di ulteriori danni. Il pagamento viene imputato a un risarcimento danni correlato alla violazione della riservatezza o della protezione dei dati ai sensi del punto 18 delle presenti CGC e, in caso di violazione della riservatezza o della protezione dei dati, è dovuto a prescindere dal riconoscimento di un risarcimento danni da parte di un giudice competente.

16 Accesso al sistema

(1) L'accesso ai sistemi e alla rete di cablex o dei suoi clienti è consentito esclusivamente utilizzando le vie e gli strumenti d'accesso messi esplicitamente a disposizione da cablex.

(2) Se il fornitore accede ai sistemi o alla rete di cablex o dei suoi clienti nell'ambito dell'esecuzione della prestazione, si impegna a rispettare le disposizioni dell'Allegato sulla sicurezza ed eventuali altre disposizioni di sicurezza rilevanti. Il fornitore è obbligato a estendere le proprie obbligazioni contrattuali ai terzi coinvolti.

(3) Le parti designano all'interno del contratto i rispettivi responsabili dell'accesso.

17 Prestazioni secondo circolare FINMA 2018/3

(1) Se in qualità di subappaltatore di cablex il fornitore esegue prestazioni per clienti cablex che, ai sensi della circolare FINMA 2018/3 (Outsourcing – Banche e assicuratori), sono qualificabili come funzioni essenziali o se il fornitore ha accesso ai dati dei clienti bancari, questi si impegna a rispettare tutti gli obblighi della circolare FINMA 2018/3 e gli obblighi a questo proposito contenuti nella circolare FINMA 08/21, in particolare nell'allegato 3. Il fornitore è inoltre tenuto a fornire tutte le garanzie e a comunicare le informazioni necessarie per l'adempimento delle suddette circolari.

(2) A questo proposito, cablex, le sue società del gruppo, la sua Revisione interna e società di audit esterna, l'utente finale e la sua Revisione interna e società di audit esterna, nonché la FINMA hanno in qualsiasi momento diritto di consultazione e verifica (diritto di audit) illimitato.

(3) Il fornitore concede inoltre al rispettivo utente finale della prestazione un diritto di impartire disposizioni e di controllo, in particolare anche in merito a un'inventariazione.

(4) Per l'adempimento delle sue obbligazioni, il fornitore non può coinvolgere o sostituire terzi (in particolare subappaltatori), salvo che ciò non sia stato preventivamente approvato per iscritto da cablex. In deroga al punto 6.1 cpv. 1 delle presenti CGC, il consenso può essere rifiutato senza addurre motivazioni.

(5) Il fornitore deve estendere ai terzi coinvolti tutti le obbligazioni e tutte le garanzie necessarie all'adempimento delle suddette circolari FINMA.

18 Responsabilità

(1) In caso di inadempimento contrattuale, le parti rispondono di un danno documentato salvo che siano in grado di dimostrare di non averne colpa. Per i danni causati intenzionalmente o per colpa grave e i danni a persone, in caso di violazione dei diritti di protezione di terzi, inadempimento delle disposizioni in materia di riservatezza e di protezione dei dati, violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza dei prodotti nonché inadempimento delle disposizioni riportate nell'Allegato sulla sicurezza e di altre disposizioni di sicurezza (incl. violazione delle condizioni di accesso ai sistemi e alla rete di cablex e dei suoi clienti), la responsabilità è illimitata.

(2) Si esclude la responsabilità per il mancato guadagno.

(3) Le parti rispondono del comportamento del proprio personale ausiliario e dei terzi coinvolti come del proprio.

19 Valutazione dei rischi di consegna e della sostenibilità, diritti di audit

(1) Su richiesta di cablex, il fornitore comunica a questa tutte le indicazioni necessarie alla valutazione dei rischi di consegna. Inoltre, su richiesta di cablex, il fornitore esegue un assessment relativo alla corporate social responsibility su una piattaforma definita da cablex. Il dispendio di costi e di lavoro che ne deriva è a carico del fornitore.

(2) cablex o un auditor esterno appositamente incaricato e soggetto agli obblighi di riservatezza ha il diritto di verificare l'osservanza delle disposizioni contrattuali mediante un audit durante i consueti orari d'ufficio. Il fornitore mette a disposizione le informazioni, le documentazioni e gli accessi necessari a tal fine, nel rispetto degli obblighi legali o contrattuali di riservatezza nei confronti degli altri suoi clienti. L'audit deve essere annunciato con almeno 20 giorni di anticipo per iscritto indicandone l'oggetto.

(3) Ciascuna parte si fa carico in prima persona dei propri costi ed esborsi interni correlati all'audit. In generale, i costi esterni correlati a un auditor incaricato da cablex sono fondamentalmente a carico di quest'ultima. Se dall'audit risulta che il fornitore si è reso inadempiente alle obbligazioni contrattuali, oltre che delle eventuali pretese derivanti dall'inadempimento, il fornitore deve farsi carico anche dei costi esterni di cablex per l'auditor incaricato. Senza motivazione fondata, cablex non esegue audit di questo tipo più di una volta all'anno. Per motivazione fondata si intendono in particolare anche le richieste di audit dovute a disposizioni di legge e normative da parte dei clienti di cablex o delle relative autorità di vigilanza, a condizione che queste riguardino anche le prestazioni del fornitore.

20 Durata del contratto e disdetta

(1) Le durate del contratto e le modalità di disdetta valgono con riserva del diritto di disdetta straordinaria di un rapporto obbligatorio di durata per giusta causa.

(2) Per giusta causa per la controparte interessata si intende in particolare:

- Mancata osservanza di disposizioni legali o di obblighi di riservatezza e disposizioni sulla protezione dei dati a livello contrattuale nonché prescrizioni essenziali in materia di security, in particolare accessi non consentiti a sistemi o alla rete di cablex o dei suoi clienti da parte del fornitore o di terzi coinvolti;
- Mancata osservanza e/o violazione delle disposizioni legali in materia di soggiorno, lavoro e assicurazione sociale o della Legge sul collocamento da parte del fornitore;
- Pubblicazione ufficiale dell'apertura di un procedimento fallimentare o moratoria concordataria di una delle parti.

(3) In assenza di diverso accordo contrattuale, i rapporti obbligatori di durata sono a tempo indeterminato. I rapporti obbligatori di durata a tempo indeterminato possono essere disdetti per iscritto da cablex con un termine di disdetta di un mese e dal fornitore con un termine di disdetta di dodici mesi, rispettivamente alla fine del mese. Se nel contratto è stata concordata una durata minima, una eventuale disdetta è possibile non prima che sia trascorsa la durata minima.

21 Conseguenze della fine del rapporto contrattuale

(1) A prescindere dal motivo della fine del rapporto contrattuale, il fornitore si impegna a supportare cablex nelle necessarie operazioni conclusive, inclusi eventuali preparativi alla migrazione nell'ambito delle prestazioni contrattuali.

(2) Se su disposizione di cablex il fornitore esegue prestazioni non comprese nel contratto o che vanno al di là di quanto indicato nel contratto o le esegue oltre la data di cessazione del rapporto contrattuale, anche in questo caso valgono le condizioni pattuite contrattualmente.

22 Modifica delle prestazioni

(1) Se una parte contrattuale desidera una modifica delle prestazioni contrattuali, lo comunica all'altra parte per iscritto. L'altra parte contraente fa sapere immediatamente se la modifica è possibile e quali siano gli effetti, in particolare sulla prestazione da eseguire nonché sul corrispettivo e sui termini. Il fornitore non può rifiutare le richieste di modifica di cablex se la modifica è oggettivamente possibile e il carattere complessivo della prestazione viene mantenuto.

(2) Prima della loro esecuzione, la modifica alle prestazioni e un eventuale adeguamento di corrispettivi, termini e altre clausole contrattuali vengono sanciti per iscritto e firmati da entrambe le parti.

23 Ulteriori disposizioni

(1) Aggiunte e modifiche al contratto sono valide solamente se vengono concordate dalle parti in forma scritta. Ciò vale anche per l'eliminazione della riserva della forma scritta. Se nel contratto è richiesta una forma scritta, si considerano sufficienti i servizi di firma resi da fornitori di servizi di fiducia riconosciuti da cablex e analoghi.

(2) Qualora singole disposizioni del contratto fossero lacunose o giuridicamente non efficaci, la validità del contratto nel rimanente non viene inficiata. In un tale caso, le parti stipuleranno un accordo che sostituisca la disposizione in questione con una disposizione efficace ed economicamente quanto più analoga.

(3) Tutte le aziende del gruppo Swisscom possono acquisire prestazioni alle condizioni del contratto. Per aziende del gruppo Swisscom si intendono tutte le aziende delle quali Swisscom (Svizzera) SA detiene in maniera diretta o indiretta almeno il 50% dei diritti sul capitale e di voto.

(4) Il rapporto contrattuale nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano possono essere trasferiti o ceduti a terzi con effetto liberatorio solo previo il consenso scritto dell'altra parte contraente. Il consenso scritto dell'altra parte contraente è necessario anche per il pignoramento di crediti derivanti dal rapporto contrattuale.

(5) Se il trasferimento o la cessione deve avvenire nei confronti di un'azienda di cablex, il consenso si considera dato, a condizione che il fornitore non vi si opponga per iscritto adducendo motivazioni valide entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di cablex.

24 Diritto applicabile e foro competente

(1) Il rapporto contrattuale delle parti è soggetto unicamente al diritto svizzero. Le parti dichiarano non applicabili le norme di conflitto del diritto internazionale privato e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980.

(2) Foro competente per eventuali controversie derivanti o connesse al rapporto contrattuale delle parti è esclusivamente la sede di cablex. cablex può tuttavia citare in giudizio il fornitore anche presso la sede di quest'ultimo. È fatta inoltre riserva di un'azione di chiamata in causa da parte di cablex nei confronti del fornitore dinanzi al giudice del processo principale in Svizzera.

Corporate Responsibility

cablex stabilisce i principi economici, ecologici e sociali per la propria attività commerciale. Di conseguenza, ne richiede l'osservanza anche ai propri fornitori diretti e loro subfornitori.

In armonia con i propri valori aziendali e con la propria politica ambientale e sociale, cablex si aspetta che i fornitori, e quindi anche i relativi subfornitori, recepiscono la propria responsabilità nei confronti della società e dell'ambiente. In questo caso, l'attenzione principale è incentrata sull'intera «end-to-end supply chain», dal produttore al partner di fornitura, passando per l'utente e fino all'addetto allo smaltimento. cablex mira in questo modo a coprire un potenziale rischio imprenditoriale, per essere eventualmente in grado di intraprendere delle misure. I requisiti descritti di seguito sono inclusi come criteri di valutazione anche nel sistema di valutazione e in quello di analisi dei fornitori di cablex.

Con una valutazione regolare delle prestazioni complessive nell'ambito della «valutazione dei fornitori», vengono poste le basi per il perfezionamento congiunto. Questi punti vengono verificati anche mediante audit sul posto.

Nel dettaglio, sotto questo punto di vista cablex richiede al fornitore il comportamento descritto di seguito:

- I collaboratori con attività rilevanti per l'ambiente sono istruiti in modo adeguato e dimostrabile.
- Il miglioramento continuo nel settore ambientale viene verificato mediante audit interni o esterni.
- Il fornitore designa una persona responsabile per tutte le questioni ambientali.
- Il fornitore implementa i suddetti requisiti per analogia anche presso i propri subfornitori.

Responsabilità sociale

Il fornitore documenta i seguenti impegni sociali:

- La conformità legale nel settore sociale viene verificata con regolarità.
- Le condizioni lavorative secondo lo standard SA8000 elementi 1 – 8 (Lavoro minorile, Lavoro forzato e obbligato, Salute e sicurezza, Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, Discriminazione, Procedure disciplinari, Orario di lavoro, Retribuzione) vengono rispettate.
- Vengono integrate nella vita professionale e/o inizialmente formate anche persone giovani prive di conoscenze tecniche specifiche.
- Ai collaboratori vengono offerti diversi formati di orario di lavoro (ad esempio tempo parziale, telelavoro, home office).

- I collaboratori hanno diritto di parola riguardo alle condizioni di lavoro.
- Nel caso di licenziamenti/licenziamenti di massa, esiste un piano sociale conforme alla prassi del settore.
- L'«istruzione anticorruzione» viene osservata anche dal fornitore.

Gestione ambientale

Il fornitore gestisce in modo proficuo un sistema di gestione ambientale secondo ISO 14001 o EMAS.

Il fornitore informa immediatamente e per iscritto cablex nell'ambito della durata del contratto relativamente a quanto segue:

- Modifiche fondamentali del sistema di gestione ambientale
- Eventuale acquisizione, scadenza o revoca di un certificato
- Eventuale mancato superamento dell'audit di ricertificazione

In assenza di un certificato ISO-14001/EMAS, il fornitore garantisce almeno le seguenti attività:

- La conformità legale nel settore ambientale viene verificata con regolarità.
- Le procedure di lavoro e le procedure che possono avere effetti sull'ambiente sono documentate (ad esempio processi, checklist, istruzioni operative).
- Esiste un programma ambientale e la realizzazione è dimostrabile.
- I collaboratori con attività rilevanti per l'ambiente sono istruiti in modo adeguato e dimostrabile.
- Il miglioramento continuo nel settore ambientale viene verificato mediante audit interni o esterni.
- Il fornitore designa una persona responsabile per tutte le questioni ambientali.

Il fornitore implementa i suddetti requisiti per analogia anche presso i propri subfornitori.

L'intero processo di produzione deve essere verificato alla luce dei rischi ambientali e devono essere intraprese eventuali misure. cablex deve essere informata in merito al risultato e ai rischi ambientali.

Ecologia del prodotto

Requisiti generali validi per tutti i prodotti:

- Il fornitore garantisce che vengano rispettati tutti i decreti vigenti in materia ambientale durante le attività produttive e nella catena di fornitura.
- Il fornitore garantisce che i prodotti stessi siano conformi alla legislazione svizzera sotto tutti i punti di vista.
- Prodotto e imballaggio vanno realizzati in modo tale che sia possibile riciclarli e smaltirli in maniera conforme. Ove utile, deve essere utilizzato materiale riciclabile.
- I prodotti non devono contenere materiali nocivi per la salute e devono essere ecosostenibili.
- Il consumo di energia sia del prodotto (se pertinente) che del processo di produzione deve essere ottimizzato.
- Le emissioni nel processo di produzione (di tipo gassoso, acque reflue, rumore) devono essere mantenute al minimo.
- Distribuzione e trasporto devono essere effettuati in maniera rispettosa dell'ambiente e del prodotto.